



Federazione Italiana Hockey

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

2017

**Ratificato con Delibera di Consiglio Federale n. 97/4 del
7.05.2017**

In vigore dalla data di lunedì 8.05.2017

LIBRO I DELLA DISCIPLINA

TITOLO I - DELLE NORME GENERALI

Art. 1

Doveri e obblighi generali

1. Le società, le associazioni e tutti i tesserati sono soggetti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura sportiva, economica e sociale.
2. I tesserati sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed alle richieste dei componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale e la mancata presentazione o risposta, senza giustificato motivo, costituisce infrazione disciplinare.
3. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI.
4. Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza delle norme federali.

Art. 2

Infrazioni commesse nell'ambito di manifestazioni internazionali.

1. Tutte le infrazioni commesse all'estero o in Italia, da affiliati e/o tesserati alla Federazione Italiana Hockey nell'ambito di manifestazioni internazionali autorizzate dalla Federazione Internazionale di Hockey (IHF) o dalle varie Federazioni continentali di Hockey sono punite secondo le norme federali salvo che siano già state comminate sanzioni. Tali sanzioni dovranno essere convalidate dagli Organi di Giustizia competenti.

Art. 3

Computo e decorrenza dei termini

1. Quando la norma federale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.
2. Ogni qualvolta la norma federale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, nel computo si calcola il giorno finale; se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Se il computo del tempo è riferito a mesi, si tiene conto nel mese di scadenza del giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

TITOLO II - DELLE SANZIONI

CAPO I. DELLE SPECIE DI SANZIONI IN GENERALE

Art. 4

Sanzioni principali e sanzioni accessorie

1. Le sanzioni principali sono inflitte dagli Organi di Giustizia con provvedimento; quelle accessorie conseguono di diritto alla punizione, quali effetti di essa.

Art. 5

Sanzioni principali: elencazione

1. Le sanzioni principali a carico delle società sono, in ordine di gravità:
 - a) la deplorazione
 - b) l'ammenda
 - c) la perdita della gara
 - d) la squalifica del campo
 - e) la penalizzazione di punti in classifica
 - f) l'esclusione dal campionato o torneo o attività internazionale
 - g) la non assegnazione o revoca di un titolo
 - h) la sospensione a termine da qualsiasi attività
 - i) la radiazione delle società
2. Le sanzioni principali a carico dei tesserati sono, in ordine di gravità:
 - l) l'ammonizione
 - m) l'ammonizione con diffida
 - n) la squalifica
 - o) la sospensione a termine da qualsiasi attività
 - p) la radiazione

3. Per sanzioni espulsive si intendono quelle previste alle lettere i) e p); per sanzioni inibitive quelle previste dalle lettere h), n), o); per sanzioni sportive sono quelle previste dalle lettere c), d), e), f), g); per sanzioni pecuniarie l'ammenda; per sanzioni riprovaive quelle previste dalle lettere a), l), m).

Art. 6

Sanzioni accessorie: elencazioni

1. Le sanzioni accessorie a carico delle società sono:
 - a) l'indennizzo
 - b) lo scioglimento del vincolo sportivo
 - c) la perdita del deposito cauzionale
 - d) l'esclusione dai rimborsi federali
 - e) l'esclusione da ogni attività per l'anno sportivo in corso
2. Le sanzioni accessorie a carico dei tesserati sono:
 - f) l'inibizione a termine a rivestire la maglia della nazionale
 - g) l'inibizione a termine a svolgere funzioni di capitano
 - h) l'inibizione a termine a svolgere le funzioni di accompagnatore della nazionale
 - i) l'inibizione a termine a svolgere le funzioni di accompagnatore di una squadra
 - j) l'interdizione a termine dalle cariche federali
3. Per sanzioni inibitive si intendono quelle previste dalle lettere f), g), h), i), j), per sanzioni sportive quelle previste dalle lettere b) ed e) e per pecuniarie quelle previste dalle lettere a), c) e d).

Art. 7

Comunicazioni degli atti e dei provvedimenti disciplinari

1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. La Federazione può all'atto di affiliazione assegnare all'affiliato un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, all'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante comunica l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'Organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.
5. I provvedimenti disciplinari contenenti le sanzioni principali ed accessorie devono essere pubblicati anche sul "Comunicato Ufficiale".
6. I provvedimenti disciplinari adottati dall'Organo competente nei confronti degli ufficiali di gara devono essere pubblicati a cura della Segreteria Federale entro cinque giorni dalla loro adozione.

CAPO II. - DELLE SANZIONI PRINCIPALI IN PARTICOLARE

Art. 8

La deplorazione

1. La deplorazione è un'espressione di biasimo verso società, rivolto a mezzo Comunicato Ufficiale con espresso invito, per l'avvenire, di evitare di ripetere determinati comportamenti non altrimenti sanzionabili la prima volta.

Art. 9

L'ammenda

1. L'ammenda consiste nell'obbligo del pagamento alla Federazione da parte di una società di una somma di danaro per le diverse infrazioni e comunque entro il limite minimo di € 5,00 e massimo di € 10.000,00.
2. La competenza ad erogare l'ammenda appartiene in via esclusiva agli Organi di Giustizia.

Art. 10

La perdita della gara

1. La perdita della gara consiste nel dare ad una società ufficialmente persa una gara disputata o da disputare dalla sua squadra, con il punteggio di 0-2 per gli incontri di hockey su prato e di 0-5 per gli incontri di hockey indoor, o quello più favorevole per la squadra avversaria conseguito sul campo.
2. La sanzione della perdita della gara può essere applicata anche ad ambedue le società di appartenenza delle squadre che hanno disputato o dovevano disputare la gara.

Art. 11

La squalifica del campo

1. La squalifica del campo consiste nella perdita del diritto di disputare sul proprio campo una o più partite dello stesso campionato.
2. Conseguendo a tale sanzione l'obbligo di giocare le stesse gare su un campo, indicato dall'Organo Federale competente all'organizzazione, localizzato fuori dal comune nel quale ha sede effettiva la società punita.
3. La squalifica del campo può essere comminata anche a tempo, da un minimo di un mese fino ad un massimo di un anno; in tal caso, per il periodo stabilito, la società punita non potrà disputare alcun campionato sul proprio campo di gioco.
4. Nella squalifica del campo per gare in caso di mancata disputa, o di mancata omologazione, per qualsiasi motivo, delle gare svoltesi in conformità del disposto dei commi precedenti non si deve ritenere scontata la sanzione.
5. La squalifica del campo che non può essere scontata, in tutto od in parte, nell'anno sportivo in cui è stata comminata deve essere scontata nell'anno sportivo successivo.
6. Ogni maggiore spesa derivante da tale sanzione va a carico della società punita, compresa quella che eventualmente grava sulla società avversaria; spesa questa che potrà essere recuperata, d'ufficio, sugli eventuali rimborsi federali della società punita, o su altri contributi finalizzati.

Art. 12

La penalizzazione di punti in classifica

1. La penalizzazione di punti in classifica consiste nella riduzione da un minimo di 1 ad un massimo di 60 punti in classifica. Tale riduzione comporta anche una attribuzione di un punteggio negativo in classifica.
2. L'Organo di Giustizia stabilisce in quale anno sportivo deve essere scontata la sanzione in modo da conseguire gli effetti per i quali viene irrogata.

Art. 13

L'esclusione dal campionato o torneo o attività internazionale

1. L'esclusione dal campionato o torneo consiste nell'annullamento di tutte le gare disputate e/o da disputarsi da una società, o nel divieto di disputare un determinato campionato o torneo.
2. L'esclusione dall'attività internazionale consiste nel divieto di partecipare all'attività internazionale, in Italia o all'estero, ufficiale o amichevole.
3. Le esclusioni di cui ai commi precedenti possono essere estese anche all'anno sportivo successivo a quello in cui è stata comminata la sanzione.
4. Quando si tratti di esclusione dal campionato di competenza, ad eccezione dei campionati giovanili e dell'hockey indoor, conseguono tutte le sanzioni accessorie previste a carico delle società.

Art. 14

La non assegnazione o revoca di un titolo

1. La sanzione consiste nel non assegnare o revocare un titolo conquistato sul campo da una società, a seguito di decisioni degli Organi di Giustizia.
2. Quando si tratti di titolo di Campionato Assoluto o di Coppa Italia alla sanzione principale conseguono tutte le sanzioni accessorie previste a carico delle società.

Art. 15

La sospensione da ogni attività

1. La sospensione da ogni attività consiste nel divieto, per un tempo determinato non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, posto a carico di una società di partecipare a qualsivoglia attività federale.
2. Alla sospensione conseguono di diritto tutte le sanzioni accessorie previste a carico delle società.

Art. 16

La radiazione delle società

1. La radiazione consiste nella cessazione dell'appartenenza di una società alla Federazione.
2. Alla radiazione conseguono di diritto tutte le sanzioni accessorie previste a carico delle società.

Art. 17

Ammonizione e ammonizione con diffida

1. L'ammonizione consiste nel biasimo a carico di tesserati, con espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni.
2. L'ammonizione con diffida consiste in una formale dichiarazione di grave biasimo con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, di commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che in difetto queste ultime saranno più severamente punite.

Art. 18

La squalifica

1. La squalifica consiste nel divieto, a carico di tesserati, di partecipare ad una o più gare, fino ad un massimo di 10, di uno stesso campionato o torneo a cui, secondo il calendario, il tesserato punito avrebbe potuto partecipare, indipendentemente dalla qualifica rivestita.
2. La squalifica che non può essere scontata nell'anno sportivo in cui è stata comminata, deve essere scontata nell'anno sportivo successivo anche nel caso di cambiamento di società e di campionato da parte del tesserato punito.
3. Alla squalifica possono seguire, a discrezione dell'Organo giudicante, e a seconda delle qualifiche personali del tesserato punito, le sanzioni accessorie dell'inibizione a rivestire la maglia della nazionale, a svolgere funzioni di capitano, a svolgere funzioni di accompagnatore della nazionale o di una squadra sociale.

4. Nel caso di mancata disputa, o di mancata omologazione, per qualsiasi motivo, delle gare di cui al primo comma si deve ritenere non scontata la sanzione.

Art. 19

La sospensione a termine da qualsiasi attività

1. La sospensione a termine da ogni attività consiste nel divieto, a carico di un tesserato, di partecipare a qualsivoglia attività federale, ivi compresa quella di rappresentanza dell'associato dinanzi a tutti gli Organi di cui all'art.16 dello Statuto Federale, per un tempo determinato non inferiore ad un mese e non superiore a due anni.
2. Alla sospensione seguono, di diritto e secondo le qualifiche del tesserato punito, le sanzioni accessorie dell'inibizione a rivestire la maglia della nazionale, a svolgere funzioni di capitano, a svolgere funzioni di accompagnatore della nazionale o di una squadra sociale per un periodo di tempo anche superiore a quello della sanzione principale e comunque entro i limiti previsti dal successivo art. 31.

Art. 20

La radiazione

1. La radiazione consiste nel ritiro della tessera federale e nella cancellazione dall'albo con conseguente cessazione dell'appartenenza alla Federazione.
2. Il provvedimento di radiazione è comunicato a tutte le altre Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Associate, al CONI, alla EHF ed IHF.

CAPO III. DELLE SANZIONI ACCESSORIE IN PARTICOLARE

Art. 21

L'indennizzo

1. L'indennizzo consiste nell'obbligo a carico di una società di corrispondere ad altra od altre società interessate una somma di denaro per aver rinunciato alla disputa di una gara o di una manifestazione.
2. L'indennizzo è determinato dagli Organi di Giustizia entro il limite minimo di € 5,00 e massimo di € 10.000,00.
3. Esso consegue di diritto all'applicazione della sanzione principale della perdita della gara nell'ipotesi di rinuncia a gara ufficiale da sostenere.

Art. 22

Lo scioglimento del vincolo sportivo

1. Lo scioglimento del vincolo sportivo consiste nella risoluzione del rapporto instaurato all'atto del tesseramento tra una società ed i suoi tesserati.

Art. 23

La perdita del deposito cauzionale

1. La perdita del deposito cauzionale consiste nell'incameramento da parte della Federazione del deposito cauzionale ove esso sia costituito a garanzia della regolare partecipazione all'attività sportiva ufficiale.

Art. 24

L'esclusione dai rimborsi o contributi federali

1. L'esclusione dai rimborsi federali consiste nella perdita del diritto ai rimborsi eventualmente previsti annualmente dalla Federazione, a titolo di contributo, per le spese dell'attività agonistica ufficiale sostenute dalle società; tale esclusione è applicabile anche su eventuali contributi finalizzati deliberati a favore delle società.

Art. 25

L'esclusione da ogni attività agonistica per l'anno sportivo in corso

1. L'esclusione da ogni attività agonistica per l'anno sportivo in corso consiste nel divieto, a carico della società, di svolgere attività ufficiale nell'anno sportivo in cui è applicata la sanzione principale da cui consegue.
2. Nel caso di attività agonistica già portata a termine la sanzione opera con l'esclusione della società punita dalle classifiche definitive dei vari campionati a cui ha partecipato e conseguente perdita dei diritti sportivi acquisiti.

Art. 26

L'inibizione a termine a rivestire la maglia della nazionale

1. L'inibizione a termine a rivestire la maglia della nazionale comporta, a carico dell'atleta, l'esclusione dalle squadre nazionali di qualsiasi categoria, per un tempo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

Art. 27

L'inibizione a termine a svolgere funzioni di capitano

1. L'inibizione a termine a svolgere funzioni di capitano comporta il divieto a carico dell'atleta a svolgere funzioni di capitano per qualsiasi tipo di manifestazione agonistica ufficiale o amichevole, per un tempo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

Art. 28

L'inibizione a termine a svolgere le funzioni di tecnico o dirigente accompagnatore della nazionale

1. L'inibizione a termine a svolgere le funzioni di tecnico o di dirigente accompagnatore della nazionale comporta il divieto a carico del tesserato a svolgere funzioni di tecnico e/o dirigente accompagnatore di squadre nazionali di qualsiasi categoria, per un tempo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

Art. 29

L'inibizione a termine a svolgere le funzioni di tecnico o accompagnatore di squadra sociale

1. L'inibizione a termine a svolgere le funzioni di accompagnatore di una squadra sociale comporta il divieto a carico del tesserato, a svolgere funzioni di tecnico e/o dirigente accompagnatore di qualsiasi squadra di una società, per un tempo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

Art. 30

L'interdizione a termine dalle cariche federali

1. L'interdizione a termine dalle cariche federali priva il punito della capacità di assumere cariche in seno alla Federazione per un tempo non inferiore ad un mese e non superiore a due anni.
2. Se comminata ad un dirigente federale in carica, ne comporta l'immediata sospensione.

Art. 31

Sanzioni accessorie temporanee: durata

1. Quando la norma stabilisce che la condanna comporta una sanzione accessoria temporanea, la cui durata non è espressamente determinata dall'Organo di Giustizia, la sanzione accessoria ha una durata eguale a quella della sanzione principale inflitta; tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite stabilito per ciascuna specie di sanzione accessoria.

TITOLO III - DELL'INFRAZIONE DISCIPLINARE IN GENERALE

CAPO I. DELL'INFRAZIONE CONSUMATA E TENTATA

Art. 32

Responsabilità degli affiliati e dei tesserati

1. Gli affiliati, i loro dirigenti e tesserati rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.
2. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate sono ritenuti corresponsabili, fino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dalle società medesime.
3. Gli affiliati rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali.

Art. 33

Responsabilità in generale e responsabilità oggettiva

1. Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalle norme federali come infrazione, se l'evento, da cui dipende l'infrazione stessa, non è conseguenza della sua azione od omissione o della società di appartenenza.
2. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
3. Gli affiliati sono direttamente ed oggettivamente responsabili:
 - a) per gli illeciti sportivi commessi dai propri tesserati;
 - b) dell'operato dei propri accompagnatori e sostenitori, salvo dimostrino, in entrambi i casi, la propria completa estraneità ed inconsapevolezza del fatto;
 - c) in via preventiva e fino a prova contraria, degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio;
 - d) delle violazioni alle norme sportive antidoping commesse dai propri tesserati.
4. Gli affiliati rispondono, inoltre, del mantenimento dell'ordine pubblico quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni. La mancata richiesta di intervento della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento della sanzione.

Art. 34

Dolo e colpa

1. L'infrazione disciplinare è:
 - a) dolosa quando l'evento, che è il risultato dell'azione o dell'omissione e da cui la norma fa dipendere l'esistenza dell'infrazione, è preveduto e voluto dall'agente come conseguenza della propria azione od omissione;
 - b) colposa quanto l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di norme federali.

Art. 35

Caso fortuito o forza maggiore

1. Non è punibile chi ha commesso l'infrazione per caso fortuito o per forza maggiore.

Art. 36

Costringimento

1. Non è punibile chi ha commesso l'infrazione per esservi stato indotto da inganno altrui o in esecuzione di disposizioni che non siano palesemente illegittime.

Art. 37

Infrazione tentata

1. Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un'infrazione, risponde di infrazione tentata, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

2. Il colpevole di infrazione tentata è punito con la sospensione a termine da qualsiasi attività per un anno, se per l'infrazione sono stabilite le sanzioni della radiazione; negli altri casi, con la sanzione stabilita per l'infrazione, diminuita da un terzo a due terzi.
3. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alle sanzioni per gli atti compiuti, qualora questi costituiscono per se una infrazione diversa.
4. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alle sanzioni per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

CAPO II. DELLE CIRCOSTANZE DELL'INFRAZIONE

Art. 38

Circostanze aggravanti

1. Aggravano l'infrazione, quando non ne sono elementi costitutivi, le seguenti circostanze:
 - a) l'aver agito per motivi abietti o futili;
 - b) l'aver commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un'altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri il risultato ovvero l'impunità di un'altra infrazione;
 - c) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di qualifica;
 - d) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'infrazione commessa;
 - e) l'aver commesso il fatto con abuso di potere, o con violazione dei doveri inerenti ad una funzione federale;
 - f) l'aver commesso il fatto contro un ufficiale di gara, dirigente federale od una persona incaricata di funzioni federali, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
 - g) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità derivante da un incarico o servizio federale;
 - h) aver commesso l'infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione disciplinare;
 - i) aver danneggiato persone o cose;
 - j) avere, nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - k) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danno all'organizzazione;
 - l) aver rilasciato a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli Organi delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
 - m) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - n) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico.

Art. 39

Circostanze attenuanti

1. Attenuano l'infrazione, quando non ne sono elementi costitutivi, le seguenti circostanze:
 - a) l'aver agito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
 - b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole prima del procedimento;
 - c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
 - d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
2. L'Organo giudicante può prendere in considerazione altre circostanze, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione. Esse sono considerate, in ogni caso come una sola circostanza, la quale può concorrere con una o più delle circostanze sopra elencate.

Art. 40

Valutazione delle circostanze

1. Le circostanze che attenuano o escludono le infrazioni sono valutate dall'Organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'Organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 41

Aumento della sanzione nel caso di circostanze aggravanti

1. Quando ricorre una circostanza aggravante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa è aumentata fino ad un terzo del massimo edittale.
2. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.

Art. 42

Diminuzione della sanzione nel caso di circostanze attenuanti

1. Quando ricorre una circostanza attenuante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa è diminuita fino ad un terzo del minimo edittale.
2. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

Art. 43

Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

1. Quando concorrono insieme circostanze aggravanti ed attenuanti e le prime sono ritenute prevalenti dall'Organo di Giustizia, non si tiene conto delle attenuanti.

2. Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti non si tiene conto delle aggravanti.
3. Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti l'Organo di Giustizia ritiene che vi sia equivalenza si applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

CAPO III. DEL CONCORSO DI INFRAZIONI O DI PERSONE

Art. 44

Concorso di infrazioni e di persone

1. L'Organo di Giustizia, in presenza di più infrazioni commesse nella stessa occasione dallo stesso agente, applica la sanzione per il fatto più grave aumentandola sino al triplo.
2. Nell'ipotesi in cui più infrazioni siano state commesse nella stessa occasione da più agenti, l'Organo di Giustizia può comprenderle in un unico procedimento d'ufficio o su istanza di parte.
3. Nell'ipotesi in cui più persone concorrono nella medesima infrazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa stabilita.

CAPO IV. DELLA RECIDIVA

Art. 45

Recidiva

1. Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per la nuova infrazione.
2. La pena può essere aumentata fino alla metà:
 - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate al punto precedente, l'aumento della sanzione può essere fino alla metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dal primo comma può essere fino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere fino a due terzi.
5. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
6. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
7. Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
8. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

TITOLO IV - DELL'APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA SANZIONE

CAPO I. DELL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

Art. 46

Potere discrezionale dell'Organo di Giustizia nell'applicazione della sanzione: limiti

1. Nei limiti fissati dalla norma federale, l'Organo di Giustizia applica la sanzione discrezionalmente indicando i motivi che giustificano l'uso di tale potere.
2. Nell'aumento o nella diminuzione della sanzione non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di sanzione, salvi i casi espressamente determinati dalla norma federale.

Art. 47

Gravità dell'infrazione: valutazione agli effetti della sanzione

1. Nell'esercizio del potere discrezionale, indicato nel precedente articolo, l'Organo di Giustizia deve tener conto della gravità dell'infrazione desunta:
 - a) dalla qualità personale dell'agente nell'ambito della Federazione, ovvero la qualifica rivestita e le funzioni esercitate;
 - b) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità di azione;
 - c) dalla gravità del danno o dal pericolo determinato;
 - d) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

CAPO II. DELL'ESECUZIONE DELLA SANZIONE

Art. 48

Pagamento delle sanzioni pecuniarie

1. Le sanzioni pecuniarie vanno pagate entro i trenta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della pronuncia di condanna.
2. In caso di mancato pagamento le stesse sanzioni potranno essere recuperate da eventuali contributi o rimborsi federali con le eventuali penalità di mora stabilite dal Consiglio Federale.
3. Il mancato pagamento delle sanzioni comporta comunque l'esclusione del Sodalizio dall'attività agonistica dell'anno sportivo successivo.

Art. 49

Computo delle sanzioni

1. Le sanzioni temporanee si applicano a giornate di gara, a giorni, a mesi ed ad anni.

Art. 50

Comunicazione delle decisioni ed esecutività delle sanzioni

1. L'esecuzione di tutte le sanzioni decorre dal giorno successivo alla comunicazione agli associati interessati.

Art. 51

Sospensione dell'esecutività

1. Nel caso sia richiesta alla Corte Unica di Appello la sospensione della decisione impugnata, il reclamante è tenuto a versare, pena l'inammissibilità della stessa, un contributo pari al doppio di quello previsto per la presentazione del reclamo. Detta somma sarà restituita solo nel caso di successivo accoglimento del reclamo, anche parziale.

TITOLO V - DELL'ESTINZIONE DELL'INFRAZIONE E DELLA SANZIONE

CAPO I. DELL'ESTINZIONE DELL'INFRAZIONE

Art. 52

Amnistia

1. L'amnistia è un atto di clemenza con il quale si rinuncia all'applicazione della pena. E' un provvedimento generale che estingue l'infrazione e se vi è stata condanna ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa. Può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi. Non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
2. L'amnistia può essere concessa dal Consiglio Federale. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
3. Il Consiglio Federale è tenuto ad indicare la decorrenza dell'amnistia stessa.
4. Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia, l'Organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.

Art. 53

Prescrizione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini di prescrizione.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto dall'art. 44, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'incolpato.

CAPO II. DELL'ESTINZIONE DELLE SANZIONI

Art. 54

Estinzione delle sanzioni: cause particolari

1. La morte del tesserato o lo scioglimento della società affiliata estinguono in ogni caso solo la sanzione non l'infrazione.
2. Le dimissioni del tesserato o il recesso della società affiliata estinguono in ogni caso solo la sanzione non l'infrazione.
3. Nel caso del comma precedente la società che volesse rientrare a far parte della Federazione dovrà attendere il decorso di un periodo di tempo doppio rispetto alla sanzione comminata od estinta. Le sanzioni pecuniarie si estinguono in cinque anni.
4. A coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti è fatto divieto di far parte dell'ordinamento sportivo.

Art. 55

Indulto

1. L'indulto condona, in tutto o in parte, la sanzione inflitta o la commuta in un'altra specie di sanzione stabilita dalle norme regolamentari.
2. L'indulto non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

3. Competente a concedere l'indulto è il Consiglio Federale, che ne fissa il grado di estensione e le modalità, e può sottoporlo a condizioni e obblighi.
4. L'efficacia dell'indulto è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo che questo stabilisca una data diversa. Nel concorso di più infrazioni l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le pene.
5. L'indulto non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Art. 56

Grazia

1. La grazia è un provvedimento di carattere particolare che va a beneficio di una persona determinata e deve essere preceduto da una sentenza irrevocabile di condanna.
2. La grazia estingue la sanzione principale.
3. Deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione o, in caso di radiazione, essere trascorsi almeno cinque anni dalla data del provvedimento definitivo.
4. La domanda di grazia è personale e deve essere presentata per raccomandata A/R ed indirizzata al Presidente Federale.
5. Il Presidente ha il potere di grazia e decide, *motu proprio*, accertati i presupposti di diritto di cui al terzo comma.
6. La grazia concessa è pubblicata su Comunicato Ufficiale.
7. La grazia, alla pari dell'indulto, interviene solo sulla pena principale e salvo che il provvedimento disponga diversamente lascia sussistere le pene accessorie.

TITOLO VI - DELLE INFRAZIONI IN PARTICOLARE

CAPO I. INFRAZIONI CONTRO LA FEDERAZIONE

Art. 57

Doveri derivanti dall'appartenenza alla Federazione

1. Gli associati, i tesserati e gli aggregati, gli arbitri ed i dirigenti ed i componenti gli Organi Federali di cui all'art. 16 dello Statuto sono tenuti ad osservare lo Statuto e le norme regolamentari, i provvedimenti e le decisioni federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e correttezza sportiva.
2. Con il termine di "associati" si intendono tutte le società, associazioni sportive affiliate alla Federazione.
3. Per tesserati si intendono:
 - a) gli atleti delle società;
 - b) i dirigenti sociali;
 - c) i tecnici;
 - d) i medici e fisioterapisti sociali;
 - e) i soci delle società affiliate;
 - f) i dirigenti federali;
 - g) i tecnici federali
 - h) gli ufficiali di gara;
 - i) i giudici ed il Procuratore Federale;
 - j) i medici ed i fisioterapisti federali;
 - k) il presidente onorario ed i soci d'onore della F.I.H.
4. Per ufficiali di gara si intendono coloro i quali, inquadrati dalla Federazione, partecipano alle manifestazioni agonistiche allo scopo di assicurarne la regolarità tecnica e disciplinare.
5. Per dirigenti federali si intendono coloro i quali, eletti o nominati, rivestono cariche ed esercitano funzioni o servizi per conto della Federazione anche temporaneamente.
6. Qualsiasi violazione ai doveri di cui al primo comma non espressamente prevista dal presente Regolamento può essere punita con la sospensione da un minimo di quindici giorni sino ad un massimo di tre mesi.

Art. 58

Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti ufficiali

1. Chiunque, in tutto o in parte, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti ufficiali della Federazione è punito con la sospensione non inferiore a sei mesi sino ad un massimo di un anno.

Art. 59

Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione

1. Chiunque rivela notizie, delle quali l'Organo federale competente ha vietato la divulgazione, ritenendole riservate, è punito con la sospensione non inferiore a tre mesi sino ad un massimo di un anno; la sanzione si applica a chi dà ed a chi ottiene, richiedendola, la notizia stessa.
2. Per l'applicazione del comma precedente deve intendersi notizia riservata ogni atto o documento in possesso di un Organo federale in virtù della funzione o servizio esercitato o di altro Organo per connessione organica.
3. La notizia va considerata riservata fin tanto che non viene divulgata con Comunicato Ufficiale, circolare o altro mezzo idoneo da parte dell'Organo legittimato dalle norme.
4. I Giudici Sportivi e federali sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli Organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

Art. 60

Omissione o rifiuto di atti relativi all'ufficio

1. Il dirigente federale, l'arbitro o l'incaricato di altro servizio federale che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto relativo al proprio ufficio o del servizio, è punito con la sanzione della sospensione da un minimo di un mese sino al massimo di un anno se il fatto non costituisce altra più grave infrazione.

Art. 61

Violazione della clausola compromissoria

1. La materia è regolata dall'art. 61 dello Statuto Federale.

Art. 62

Violazione delle regole sul dilettantismo

1. Chiunque violi le regole del dilettantismo emanate dai superiori organismi nazionali od internazionali a cui la Federazione aderisce è punito con la sanzione sospensiva non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno.

Art. 63

Vilipendio della Federazione e degli Organi federali

1. Chiunque pubblicamente vilipenda la Federazione ovvero gli Organi federali è punito con la sanzione della sospensione non inferiore a tre mesi sino ad un massimo di un anno.
2. Chi commette il fatto con dichiarazioni alla stampa o ad altro mezzo di comunicazione di massa soggiace alla sanzione della sospensione non inferiore a sei mesi sino ad un massimo di due anni.

Art. 64

Frode sportiva

1. E'colpevole di frode sportiva ed è punito con la sanzione della sospensione da un anno a tre anni se tesserato, con la radiazione se ufficiale di gara o dirigente federale, con l'esclusione dal campionato in corso e da quello successivo ed eventualmente con la sospensione non inferiore a un anno e sino ad un massimo di tre anni e la non assegnazione o revoca del titolo se associato:
 - a) chiunque ponga in essere od agevoli atti diretti ad eludere, mediante false attestazioni e documentazioni sull'età ed i requisiti personali, norme di diritto e di limite per la partecipazione a campionati ed altre manifestazioni ufficiali di categoria ovvero per l'assunzione di incarichi federali;
 - b) chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalla Federazione, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie atti fraudolenti volti al medesimo scopo.
2. Chiunque in qualsiasi modo, venga a conoscenza di fatti di cui al presente articolo è tenuto informarne il Procuratore Federale.

Art. 65

Illecito sportivo

1. Qualunque Associato o tesserato che compia o consenta che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica è colpevole di illecito sportivo ed è punito:
 - a) con la sanzione della sospensione non inferiore ad un anno e non superiore a due anni se tesserato;
 - b) con la radiazione se ufficiale di gara o dirigente federale;
 - c) con la penalizzazione da un minimo di venti ad un massimo di 60 punti in classifica ed eventualmente con la sospensione da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno se associato.
2. Chiunque in qualsiasi modo, venga a conoscenza di fatti di cui al presente articolo deve informarne il Procuratore Federale.

Art. 66

Assunzione di sostanze vietate

1. Chiunque, in violazione alle Norme Sportive Antidoping, assuma o induca altri ad assumere sostanze od usi metodi considerati *doping* dalla Commissione per il controllo e la vigilanza sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive soggiace alle previsioni e sanzioni previste dalle norme sportive antidoping.
2. Chiunque in qualsiasi modo, venga a conoscenza di fatti di cui al presente articolo deve informarne l'Ufficio di Procura Antidoping del CONI.

Art. 67

Rifiuto di accettazione delle norme, dei provvedimenti e delle decisioni degli Organi federali

1. Chiunque rifiuti espressamente di accettare norme, provvedimenti o decisioni legittimamente adottate da Organi federali è punito con la sanzione della radiazione.
2. E' assoggettabile alla stessa sanzione chi pone in essere comportamenti concludenti aventi la stessa finalità di cui al precedente comma.

CAPO II. INFRAZIONI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 68

Obbligo di denuncia

1. Tutti i tesserati che, in qualsiasi modo, vengano a conoscenza di fatti specifici costituenti infrazioni, di cui all'intero Titolo 6 del Capo I, Libro I o che possono, se conclusi, porre in essere le medesime infrazioni sono obbligati a informarne il Procuratore Federale.
2. Chi ometta o ritarda tale obbligo è punito con la sanzione della sospensione da uno a tre mesi.

3. La sanzione non è inferiore a tre mesi e non è superiore a sei se il colpevole è, per funzioni o servizio federale, tenuto a fare rapporto sui fatti.
4. Qualora le norme richiamino specificatamente tale obbligo la sanzione nella misura minima applicabile è aumentata di un terzo.
5. L'Affiliato che riceve un atto da parte dell'Organo di Giustizia che riguardi un proprio tesserato è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'interessato, l'omessa comunicazione determinerà l'applicazione dell'ammenda di € 300,00, nei confronti dell'Affiliato, a meno che per il fatto non sia espressamente applicabile altra e più grave sanzione.

Art. 69

Rifiuto di presentazione personale o di atti

1. Chiunque, benché invitato, si rifiuti di presentarsi senza giustificato motivo ad un Organo giudicante, per essere sentito, od ometta di fare a quello pervenire atti di cui sia richiesto, è punito con la sanzione della sospensione da uno a tre mesi se il fatto non costituisce altra più grave infrazione.
2. Si applica la sospensione da tre a sei mesi se il rifiuto od omissione è intesa ad impedire la regolarità del procedimento o l'emanazione di provvedimenti di competenza dell'Organo giudicante richiedente.

Art. 70

Falsa testimonianza

1. Chiunque, deponendo come testimone innanzi ad un Organo giudicante, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto od in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la sospensione da tre a sei mesi.

CAPO III. INFRAZIONI CONTRO L'ATTIVITÀ' SPORTIVA

Art. 71

Violazione del tesseramento

1. L'atleta che sottoscriva la richiesta di tesseramento o l'allenatore che richieda la licenza di allenare per più società è punito con la sanzione della sospensione da tre a sei mesi.
2. Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato a norma di regolamenti e disposizioni.
3. La società, corresponsabile dell'infrazione, è punita con l'ammenda stabilita dall'art. 9 del presente Regolamento, se il fatto non dà seguito ad altre infrazioni.

Art. 72

Rinuncia alla partecipazione all'attività agonistica ufficiale di prima squadra

1. La società che non si iscriva al campionato di competenza della sua prima squadra, facendo inutilmente scadere i termini per la presentazione della relativa domanda, è punita con la sanzione dell'esclusione dal campionato, la sospensione da ogni attività e con l'ammenda stabilita dall'art. 9 del presente Regolamento.
2. E' sottoposta ugualmente alla sanzione di cui al primo comma la società che regolarmente iscritta al campionato vi rinunci prima dell'inizio dello stesso.

Art. 73

Rinuncia all'attività giovanile obbligatoria

1. La società che non rispetta l'obbligatorietà alla partecipazione dell'attività giovanile obbligatoria per non iscrizione ai campionati, rinuncia prima dell'inizio dello stesso, ritiro dal campionato in corso o esclusione dallo stesso è punita con:
 - a) penalizzazione di punti 3 in classifica nell'anno in cui si è verificato l'evento per ogni campionato obbligatorio non portato a termine;
 - b) la non promozione alla serie superiore;
 - c) l'ammenda stabilita dall'art. 9 del presente Regolamento per ciascun campionato obbligatorio non portato a termine.

Art. 74

Rinuncia a gara

1. La società che rinunci alla disputa di una gara è punita con la sanzione della perdita della gara, la penalizzazione di due punti in classifica e con le sanzioni dell'ammenda e dell'indennizzo.
2. Le sanzioni di cui al primo comma si applicano anche alla società la cui squadra si ritiri da una gara già iniziata, fatta salva ogni diversa qualificazione dei fatti ai fini della valutazione sotto il profilo disciplinare del comportamento delle persone.
3. La società la cui squadra si presenti in campo oltre il termine di tolleranza fissato per l'inizio della gara è considerata rinunciataria e subisce le stesse sanzioni di cui al primo comma.
4. Si applica la disposizione del primo comma anche nel caso di squadra che si presenti in campo con numero di giocatori insufficienti per dare inizio alla gara o venga a trovarsi in tale situazione dopo l'inizio della medesima, o che non abbia adempiuto le formalità a proprio carico per dare inizio regolare alla gara nei tempi previsti, a norma del Regolamento Gare e Campionati e/o delle disposizioni federali.

Art. 75

Ritiro dal campionato

1. E' punita, con la sanzione dell'esclusione dal campionato, con il divieto di disputare lo stesso campionato nell'anno sportivo successivo e con la sanzione dell'ammenda, la società che:
 - a) qualora iscritta ad un campionato vi rinunci prima dell'inizio;

- b) rinunci per due volte nello stesso anno sportivo alla disputa di una gara del medesimo campionato disputato con incontri di andata o ritorno o di Coppa Italia;
 - c) rinunci ad una gara in una fase di spareggio, di qualificazione o di campionati disputati in fase di concentramento di più incontri nella stessa giornata o finale di Coppa Italia.
2. Limitatamente all'hockey indoor e ai campionati ufficiali inferiori per fasce di età (che verranno stabiliti di anno in anno nei Comunicati Ufficiali), si applicano solo le sanzioni dell'esclusione dal campionato e la sanzione dell'ammenda.

Art. 76

Inosservanza dei doveri della società ospitante relativi alla disputa di una gara ufficiale

1. Qualora una gara non venga disputata per indisponibilità del campo di gioco, la società ospitante sarà punita con le sanzioni della perdita della gara, la penalizzazione di due punti in classifica, la sanzione dell'ammenda e l'indennizzo.
2. La momentanea indisponibilità del campo di gioco per l'orario stabilito determinato dal proseguimento di altra manifestazione sportiva ufficiale è irrilevante anche se sia superato il termine di tolleranza per l'inizio della gara, purché l'incontro possa avere regolare svolgimento.
3. Le stesse sanzioni di cui al primo comma si applicano alla società ospitante qualora, accertate insindacabilmente dagli arbitri l'esistenza di gravi irregolarità del campo o la mancanza o inutilizzabilità delle porte, fatti tali cioè da impedire il regolare svolgimento dell'incontro, e rilevata l'impossibilità di avviarsi o non essendosi provveduto entro il termine di tolleranza per l'inizio della gara, a questa non sia dato inizio.
4. Per la mancata predisposizione delle misure atte a garantire la presenza delle forze dell'ordine e del servizio sanitario nel campo di gioco la società ospitante è punita con la sanzione dell'ammenda.

Art. 77

Inosservanza dei doveri della società relativi all'equipaggiamento delle squadre

1. L'inosservanza delle norme sull'equipaggiamento di gioco o la mancata messa a disposizione degli arbitri od Organi di campo del prescritto numero di palle regolamentari è punita con la sanzione dell'ammenda; se dall'irregolarità consegue l'impossibilità di dare inizio o di portare a termine l'incontro, si applica a carico della società inadempiente la sanzione della perdita della gara, della penalizzazione di due punti in classifica e dell'ammenda.

Art. 78

Inosservanza dei doveri della società relativi alla formazione delle squadre

1. Nel caso di partecipazione a gara di atleta in posizione irregolare, la società che lo ha utilizzato è punita con la perdita della gara, della penalizzazione di due punti in classifica nonché con la sanzione dell'ammenda. Se la posizione irregolare deriva da sanzione inibitiva in atto, la penalizzazione è di un ulteriore punto in classifica. La squalifica non è considerata scontata qualora l'atleta, in posizione irregolare per sanzione inibitiva in atto, partecipi ad una gara nel campionato per il quale è stato squalificato.
2. Nell'ipotesi di posizione irregolare di allenatore, dirigente accompagnatore od altro organizzato la società è punita con l'ammenda prevista.
3. La partecipazione a gara di allenatore o dirigente accompagnatore in posizione irregolare derivante da sanzione inibitiva in atto è punita, per gli stessi, con un'ulteriore giornata di squalifica, o periodo di quindici giorni di sospensione, da aggiungersi alla sanzione inibitiva non ancora scontata. La squalifica non è considerata scontata qualora l'allenatore o il dirigente accompagnatore, in posizione irregolare per sanzione inibitiva in atto, partecipi ad una gara nel campionato per il quale è stato squalificato.
4. Iniziare una gara con una formazione incompleta comporta la sanzione dell'ammenda prevista per ogni atleta in meno.
5. L'utilizzazione da parte della società di elenchi nominativi per gli atleti difformi dal modello predisposto dalla Federazione, ovvero la ritardata presentazione degli elenchi degli atleti può essere punita con la sanzione dell'ammenda.

Art. 79

Inosservanza dei doveri della società relativi alla presentazione in campo della squadra

1. Una squadra si considera presente in campo quando schierata agli ordini dell'arbitro abbia adempiuto a tutte le formalità previste per dare inizio alla gara.
2. La società la cui squadra si presenti in campo entro il termine utile per dare inizio alla gara ma in ritardo rispetto all'ora stabilita per l'inizio della stessa è punita con la sanzione dell'ammenda.

Art. 80

Fatti influenti sulla regolarità della gara

1. La società, cui siano riferibili fatti o situazioni esterne che hanno negativamente influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara, con la penalizzazione da due punti in classifica sino ad un massimo di tre e con l'ammenda.

Art. 81

Intemperanze dei sostenitori

1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di manifestazioni d'intemperanza da parte dei propri sostenitori è punita:
 - a) con l'ammenda, se trattasi di offese e minacce verbali nei confronti di tesserati, arbitri o dirigenti federali;
 - b) con la squalifica del campo se, trattasi di lanci di oggetti, nel campo di gioco, idonei a ledere, di invasione del campo con intenti palesemente non aggressivi, o di comportamenti intesi ad impedire, in modo non violento, l'accesso degli aventi diritto al campo di gioco o agli spogliatoi;
 - c) con la perdita della gara, con la penalizzazione di due punti in classifica e con l'ammenda, se trattasi di invasione di campo con intenti aggressivi, di aggressione o tentativo di aggressione nei confronti di tesserati, arbitri o dirigenti federali legittimamente presenti.
2. I tesserati presenti alla manifestazione sportiva, al di fuori del recinto di gioco, se colpevoli di intemperanze di cui alle lettere a) e b) del comma 1., non sono punibili individualmente ma concorrono alla responsabilità oggettiva della società.

Art. 82

Inosservanza dei doveri sportivi da parte dei partecipanti alle gare

1. I tesserati partecipanti a gare ufficiali, cioè coloro i quali sono inseriti negli elenchi nominativi presentati agli arbitri, sono puniti:
 - a) con la squalifica sino a tre gare, se espulsi definitivamente dal campo, se già squalificati nel corso dello stesso anno sportivo e nel medesimo campionato, se colpevoli di linguaggio provocatorio, aggressivo ed ingiurioso nei confronti di altri tesserati, degli arbitri o del pubblico, o per atti violenti commessi nel corso del gioco senza la volontà di danneggiare;
 - b) con la squalifica, da due a sei gare, per falli di reazione o atti più gravi di cui al punto a), se colpevoli di minacce verbali nei confronti di altri tesserati, degli arbitri o del pubblico o, se capitano, non intervenga presso i propri atleti per ottenere il rispetto delle decisioni degli Organi di campo;
 - c) con la squalifica da sei a dieci gare, se colpevoli di tentativi di aggressione nei confronti di altri tesserati, degli arbitri o del pubblico, per resistenza ad abbandonare il campo di gioco dal quale è espulso;
 - d) con la sospensione da uno a tre mesi se colpevoli di danneggiamento a cose oltre all'equo indennizzo al proprietario delle cose danneggiate;
 - e) con la sospensione da sei mesi a due anni se colpevoli di aggressione e percosse agli altri tesserati, o nei casi più gravi con la radiazione;
 - f) con la radiazione se colpevoli di aggressione e percosse agli ufficiali di gara.
2. Le stesse infrazioni di cui sopra commesse dal capitano comportano un aggravamento della sanzione, applicandosi, e la squalifica e la sospensione aumentate della metà del minimo e comunque non inferiore ad una.
3. Quando i comportamenti sopra descritti, posti in essere da tutti o parte dei componenti di una squadra, sono di una tale gravità da influire negativamente sul regolare svolgimento della gara o ne abbiano impedito la regolare effettuazione, la società, anche se dimostra di non aver voluto e previsto tali comportamenti, è punita con la perdita della gara, con la penalizzazione da due punti in classifica sino ad massimo di tre e con l'ammenda.

TITOLO VII - DELLE DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 83

Disposizioni comuni

1. Quando non diversamente indicato o escluso, le norme del presente Libro I debbono intendersi applicabili ad atleti, allenatori, dirigenti degli associati, ufficiali di gara, dirigenti federali, tesserati e società affiliate in genere.

Art. 84

Riserva normativa

1. Il presente Libro I costituisce normativa quadro in tema di disciplina.
2. Norme federali inserite nei Regolamenti di settore possono prevedere altre e diverse infrazioni; tuttavia i principi di cui ai primi sei titoli del presente Libro I sono inderogabili.
3. In particolare non possono essere previste sanzioni diverse da quelle descritte dal titolo II.

LIBRO II DELLA GIUSTIZIA

TITOLO I - DEL GIUDICE SPORTIVO

CAPO I. DEL VINCOLO DI GIUSTIZIA E DELLA GIURISDIZIONE SPORTIVA

Art. 85

Vincolo di giustizia

1. Tutte le controversie che siano originate dalla vita sportiva e associativa della Federazione Italiana Hockey debbono essere risolte dagli Organi di Giustizia presso la Federazione, nei modi e termini fissati dal presente Regolamento e in conformità del Codice di Giustizia Sportiva, comunque applicabile per tutto quanto non disposto, e dello Statuto.

Art. 86

Clausola compromissoria

1. Gli associati e tutti i tesserati si impegnano a non adire altre Autorità per la risoluzione delle controversie tra di loro insorte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Art. 87

Giurisdizione sportiva

1. La giurisdizione sportiva è esercitata dagli Organi di Giustizia previsti dallo Statuto e secondo le norme del presente Regolamento.

Art. 88

Questioni pregiudiziali

1. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO II

Art. 89

Principi del processo sportivo

1. Tutti i procedimenti di Giustizia disciplinati dal presente Regolamento assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
4. La decisione del Giudice è motivata e pubblica.
5. Il Giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di Giustizia Sportiva e federale.

Capo II

Gli Organi di Giustizia

Art. 90

Organi di Giustizia e altri soggetti dei procedimenti

1. Sono Organi di Giustizia presso la Federazione: il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali, il Tribunale Federale e la Corte Federale d'Appello anche con funzione di Corte Sportiva d'Appello.
2. La Procura Federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.
3. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli Organi di Giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione ciascun componente attesta altresì l'assenza di incompatibilità di cui al co. 5. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
4. La Procura Federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura Federale rende la dichiarazione di cui al comma precedente.
La carica di componente di Organo di Giustizia o dell'ufficio del Procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o dell'ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma l'incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di Organo di Giustizia Sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia federale.
5. Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia e la Procura Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali.

Art. 91

Attribuzioni

1. È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dagli Statuti e dai regolamenti federali.

Art. 92

Commissione Federale di Garanzia

1. La Commissione Federale di Garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura Federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente di Commissione Federale di Garanzia è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione Federale di Garanzia presso più di un'altra Federazione Sportiva.

1. — La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) individua, su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i

soggetti idonei a essere nominati componenti degli Organi di Giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice di Giustizia emanato dal Coni;

b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Procuratore Aggiunto, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice di Giustizia emanato dal Coni;

c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione di cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 90, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della Giustizia Sportiva.

Capo III **Accesso alla Giustizia**

Art. 93

Diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia

1. Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 94

Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. La Federazione determina annualmente con apposita delibera del Consiglio Federale da pubblicarsi con Comunicato Ufficiale, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia, tenendo conto del fatto che il contributo non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l'accesso ai servizi di giustizia, e comunque nei limiti delle determinazioni della Giunta Nazionale del Coni che fisserà con apposito provvedimento la misura massima del contributo per ogni tipologia di controversia.
2. Il deposito dei ricorsi e dei reclami deve essere obbligatoriamente accompagnato dal versamento del relativo contributo da effettuarsi a mezzo bonifico bancario la cui ricevuta deve essere allegata nel deposito del ricorso o del reclamo. La ripetibilità del contributo nonché eventuali depositi cauzionali sono determinati dal Giudice competente per il relativo procedimento.

Art. 95

Ufficio del gratuito patrocinio

1. Al fine di garantire l'accesso alla Giustizia federale, coloro i quali non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il C.O.N.I.
2. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

Capo IV **Norme generali sul procedimento**

Art. 96

Poteri degli Organi di Giustizia

1. Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui al Codice della Giustizia Sportiva emanato dal CONI.
2. Il Giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il Giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il Giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli Organi di Giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

Art. 97

Condanna alle spese per lite temeraria

1. Il Giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di Giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il Giudice segnala il fatto alla Procura Federale.

Art. 98

Comunicazioni

1. Per i soli atti introduttivi, qualora non sia disponibile l'indirizzo di Pec, essi saranno inoltrati con ordinari mezzi di comunicazione che assicurano prova attendibile della ricezione. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della società, associazione o ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la società, associazione o ente è sanzionato a norma dell'art. 68.

Art. 99

Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione

1. Gli Organi di Giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dalla Federazione.
2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai Regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli Organi di Giustizia e delle parti. Egli assiste gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal Giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i Regolamenti federali gli attribuiscono.

TITOLO III **Giudici Sportivi**

Capo I **Nomina e competenza**

Art. 100

Istituzione

1. Presso la FIH sono istituiti i Giudici Sportivi.
2. I Giudici Sportivi si distinguono in Giudice Sportivo Nazionale, Giudici Sportivi Territoriali e Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello.

Art. 101

Competenza dei Giudici Sportivi

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni per le quali lo Statuto stabilisce la competenza.
2. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni.

3. La competenza dei Giudici Sportivi Territoriali è limitata, invece, ai campionati e manifestazioni che si svolgono all'interno del territorio di propria competenza ed alle infrazioni, ex art. 36 dello Statuto, che prevedono un massimo edittale superiore a sei giornate di squalifica o alla sospensione sino a mesi tre.

Art. 102

Articolazione funzionale e territoriale del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

1. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici Sportivi territoriali sono determinate con delibera del Consiglio Federale, a norma dello Statuto.

Art. 103

Nomina del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. La Corte Sportiva di Appello.

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina di Giudici Sportivi Nazionali coloro che siano in possesso di laurea in giurisprudenza e di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.
3. Possono essere nominati Giudici Sportivi Territoriali anche i laureati in materie economico-aziendale o in Scienze Motorie e Sportive e gli Ufficiali delle Forze Armate.
4. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
5. È facoltà del Consiglio Federale per ogni quadriennio determinare il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze della disciplina sportiva.
6. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello. La Corte federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di cinque componenti effettivi oltre a due ulteriori componenti supplenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione. Avverso le decisioni della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni.

Capo II Procedimenti

Art. 104

Avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo Nazionale e ai Giudici Sportivi Territoriali

1. I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati:

- a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
- b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 105

Istanza degli interessati

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine di 7 giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro tre giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi deve essere sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare nel merito dichiarando improcedibile l'istanza.

Art. 106

Fissazione della data di decisione

1. Il Giudice Sportivo, quando pronuncia su istanza, fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di 7 giorni.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il Giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Art. 107

Disciplina del contraddittorio con gli interessati

1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, sino a due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Art. 108

Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

1. Il Giudice Sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice Sportivo assume le informazioni che ritiene utile ai fini della pronuncia anche mediante audizioni. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 109

Giudizio innanzi alla Corte di Appello Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello per l'impugnazione di provvedimenti del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali.

1. Le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale; esso è depositato presso la Corte entro un termine perentorio di 7 giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del Giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di 2 giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla segreteria della Corte. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello decide la controversia in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta nei propri atti difensivi e siano presenti all'udienza.
7. Innanzi alla Corte possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
8. La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto o in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
9. La decisione della Corte è adottata entro 10 giorni dalla data dell'udienza in camera di consiglio.
10. La decisione della controversia è comunicata alle parti e pubblicata senza ritardo.

TITOLO IV **Giudici federali**

Capo I **Nomina e competenza**

Art. 110

Istituzione

1. Presso la FIH sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

Art. 111

Competenza dei Giudici federali

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su fatti, questioni e controversie a norma dello Statuto.
2. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale Federale nonché negli altri casi stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di recusazione sui componenti del medesimo Tribunale.

Art. 112

Nomina negli Organi di Giustizia federale e composizione degli stessi

1. I componenti degli Organi di Giustizia federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e avvocati dello Stato anche a riposo;
 - d) notai.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale d' appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. Il Tribunale Federale giudica in composizione collegiale ed è composto da un Presidente e da due componenti effettivi, nonché da due componenti supplenti. La Corte Federale di Appello è composta di 5 componenti effettivi tra i quali viene scelto dal Consiglio Federale il Presidente, oltre a ulteriori 2 componenti supplenti. Del Collegio non può far parte alcun componente che abbia l'obbligo di astensione e si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. La Corte Federale di Appello giudica in composizione collegiale. In nessun caso il collegio potrà delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione del processo.

Capo II

Procedimenti

Art. 113

Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del Procuratore Federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un avvocato.

Art. 114

Applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale Federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto, al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 115

Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura Federale e agli altri soggetti eventualmente indicati la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli

- atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'Organo di Giustizia e l'incolpato, la Procura Federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 116

Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale.
3. Il ricorso contiene:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Art. 117

Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di Organi della Federazione, del Procuratore Federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente Federale, ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta Nazionale del Coni.
6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta Nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 116, comma 2 e 3 del Regolamento di giustizia. L'eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 118

Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, e comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale Federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente del Tribunale Federale, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 119

Misure cautelari

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Procuratore Federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussista il concreto ed attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità

domandare con richiesta specificatamente motivata, al Tribunale Federale l'applicazione della misura cautelare della sospensione da ogni attività sportiva o federale, ovvero dal divieto di esercitare determinate attività. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può eccedere il termine del compimento delle indagini, che potrà essere derogato una sola volta fino al limite della durata del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 124, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In assenza di deferimento anteriore al termine della durata della misura cautelare la stessa perderà efficacia automaticamente alla scadenza anche nell'ipotesi in cui la Procura Generale dello Sport avesse autorizzato il prolungamento del termine per le indagini preliminari.

3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore Federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione entro e non oltre tre giorni del destinatario della misura, il quale ha diritto di farsi assistere da un difensore; al termine dell'audizione il Tribunale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Avverso l'ordinanza che conferma la misura cautelare è ammesso reclamo alla Corte d'Appello Federale entro sette giorni. Al reclamo si applica quanto compatibile con l'art. 123. L'ordinanza cautelare è revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. La misura cautelare è revocata qualora il Tribunale ritenga che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione cautelare subita dall'incolpato, ovvero, superiore a quanto già sofferto.
4. La misura cautelare perde efficacia con il dispositivo che definisce il giudizio o con l'ordinanza che ne dispone l'estinzione.

Art. 120

Intervento di terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 121

Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale Federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite se presenti
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto ad essere ascoltato dopo il Procuratore Federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. Il Presidente del collegio, all'esito del giudizio, da lettura del dispositivo e se ne ravvisa la necessità per la particolare complessità della controversia dispone un termine per il deposito della motivazione non superiore a dieci giorni. Il reclamo alla Corte Federale di Appello, nel caso di motivazione differita, è proponibile solo all'esito della pubblicazione della motivazione entro il predetto termine.
7. La decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 122

Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal Presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale Federale e alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 123

Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello a seguito di impugnazione del provvedimento del Tribunale Federale

1. Le decisioni del Tribunale Federale si impugnano con atto di reclamo della parte interessata innanzi alla Corte Federale di Appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte Federale di Appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio, ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente della Corte, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, di discussione, da celebrarsi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare adottato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta alla Corte Federale di Appello nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. La Corte, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo Giudice. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul giudizio di primo grado innanzi al Tribunale Federale. Quando definisce il giudizio, il Presidente della Corte Federale di Appello dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione, momento dal quale decorreranno gli eventuali termini per l'impugnazione. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato il contributo versato per l'accesso al servizio di giustizia diviene irripetibile.
7. La Corte Federale di Appello nelle sole ipotesi in cui dichiara inammissibile o manifestamente infondato il reclamo può condannare la parte soccombente al pagamento di una ammenda, a favore delle casse della FIH, nella misura sino al doppio del contributo previsto per la proposizione dell'impugnazione.
8. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile dell'ordinamento italiano.
9. La decisione della Corte Federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 124

Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119 comma 2.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se si procede ad accertamenti di particolare necessità, ove ne facciano richiesta congiunta tutte le parti costituite in giudizio, per tutto il tempo necessario;
 - d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventando inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore Generale dello Sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia Federali entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

Art. 125

Efficacia della sentenza dell'Autorità Giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli Organi di Giustizia Federali la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.

6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli Organi di Giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità Giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento, salvo che per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

Art. 125 bis

Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi.

1. Come previsto dall'art. 11 del Codice di comportamento sportivo del CONI, al fine di tutelare l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi centrali e territoriali del CONI, nonché degli organismi delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite, ivi compresi anche gli organismi rappresentativi delle società, sono immediatamente sospesi in via cautelare, secondo le modalità previste al terzo comma del suddetto art. 11, i componenti che sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell'allegato "A" di cui al codice di comportamento o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale.
2. La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale. La misura cautelare della sospensione ha una durata massima di diciotto mesi, decorsi i quali cessa di avere applicazione.

Art. 125 ter

Procedura di sospensione e modalità di reclamo avverso la stessa

1. La sospensione di cui all'articolo precedente deve essere disposta dal Tribunale federale e si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui al citato art. 11 del Codice di comportamento sportivo del CONI, emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.
2. E' fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti di cui al richiamato art. 11 comma 1 del Codice che ricoprono cariche negli organi della Federazione o negli organi rappresentativi degli affiliati, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Regolamento.
3. Il ricorso avverso la sospensione disposta dal Tribunale Federale si propone alla Corte Federale d'Appello entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale Federale. Si applicano per il resto le norme previste per i procedimenti di fronte agli Organi di Giustizia Federali.

TITOLO V PROCURATORE FEDERALE

Capo I Nomina e funzioni

Art. 126

Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale

1. Presso la FIH è costituito l'ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia Federali.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e di un Procuratore Aggiunto.
3. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
4. Il Procuratore Aggiunto è nominato dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
5. I componenti dell'ufficio di Procura Federale durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato non può essere rinnovato più di due volte.

Art. 127

Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale e quale Procuratore Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate per gli Organi di Giustizia federale o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione anche a riposo.

Art. 128

Attribuzioni del Procuratore Federale

1. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione a un Procuratore Aggiunto. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale. I componenti dell'ufficio agiscono in completa autonomia ed indipendenza secondo quanto previsto dallo Statuto e in nessun caso possono assistere alle deliberazioni del Giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Capo II Azione disciplinare

Art. 129

Azione del Procuratore Federale

1. Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della FIH, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione, l'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata ovvero se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dall'art. 132, comma 4.
3. Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e comunica gli elementi che lo giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già sentito, per chiedere di essere udito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare il proprio intendimento, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della memoria o di quello per l'audizione, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato, al Giudice competente e agli ulteriori soggetti eventualmente interessati. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 130

Prescrizione dell'azione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue a norma dell'art. 53 del presente Regolamento.
2. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
3. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare, ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo, fermo quanto previsto al precedente art.129, comma 5.
4. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.

Art. 131

Astensione

1. Il Procuratore Federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore Generale dello Sport.

Art. 132

Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.
3. La durata delle indagini non può superare i sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura Generale dello Sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere in casi eccezionali, può autorizzare un'ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre Autorità Giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport e al Presidente Federale. Ferme le attribuzioni della Procura Generale, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
5. Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità, nonché ai soggetti che abbiano presentato la denuncia.

Art. 133

Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore Generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore Generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, e qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Capo III

Rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura Antidoping del Coni

Art. 134

Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. Il Procuratore Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente Federale affinché questi informi l'Autorità Giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore Federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico Ministero ovvero altre Autorità Giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al Codice della Giustizia Sportiva. In caso di accoglimento della richiesta il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore Federale.

Art. 135

Rapporti con la Procura Antidoping del Coni

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del Coni nonché con l'ufficio del Pubblico Ministero.
2. Il Procuratore Federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

Titolo VI

Revisione e revocazione

Art. 136

Revisione e revocazione

1. Contro le decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora tale ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora tale ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di Organi di Giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per l'impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'Organo di Giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

TITOLO VII – DELLA RIABILITAZIONE

Art. 137

Riabilitazione

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. E' emesso dalla Corte Federale di Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo Organo, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
 - b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta;
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Corte Federale di Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
4. La Corte Federale di Appello si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere pubblicata entro quindici giorni dalla pronuncia; la segreteria della Corte provvede alla trascrizione nel casellario federale.
5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto. Il provvedimento che statuisce la riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni una infrazione per la quale venga irrogata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Corte Federale di Appello, su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata già disposta dal Giudice che ha irrogato la nuova condanna.

TITOLO VIII – ARBITRATO

Art. 138

Procedimento e decisione

1. Per il procedimento di arbitrato federale nonché per la relativa decisione si rinvia all'articolo 61 dello Statuto.

CAPO X – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 139

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di Giustizia entra in vigore al 1 Aprile 2016, fatte salve le attribuzioni del Coni.
2. I procedimenti pendenti davanti agli Organi di Giustizia presso la Federazione al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano in ogni caso a svolgersi in base a quelle previgenti.

